



ISTITUTO COMPRESIVO
"A. SCOPELLITI"
Girifalco (CZ – ITALIA)

Via De Amicis, 1/A - Girifalco
Tel. 09681904234 - 0968749255
CZIC84000C - 80004540797
czic84000c@istruzione.it
czic84000c@pec.istruzione.it
www.icgirifalco.edu.it



Anno scolastico 2021/2022

Circolare n. 125

*Al personale docente e non docente
Agli Alunni e agli esercenti
la responsabilità genitoriale sugli stessi
Plessi del Comune di Girifalco*

*e. p. c.
al Direttore SGA
dell'Istituto Comprensivo
"A. Scopelliti"
Loro Sedi*

OGGETTO: Sospensione attività didattiche in presenza per le scuole ricadenti nel Comune di Girifalco dal 25 al 31 marzo 2022- ordinanza contingibile e urgente del Sindaco del Comune di Girifalco – n. 77 del 24.03.2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA** l'ordinanza contingibile e urgente del Sindaco del Comune di Girifalco – n. 77 del 24.03.2022, che prevede dal 25/03/2022 al 31/03/2022., in tutti i plessi dell'Istituto ricadenti nel Comune di Girifalco, la sospensione delle attività didattiche in presenza per misure di profilassi contro la diffusione della malattia infettiva Covid - 19;
- VISTO** il DL 111/2021, art. 1 c.4 convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 24 settembre 2021;
- VISTA** la nota tecnica ministeriale n. 1237 del 13 agosto 2021;
- VISTO** l'atto di autoregolamentazione interna d'Istituto per la DDI;
- TENUTO CONTO** della modulazione oraria prevista per la didattica a distanza nell'atto di autoregolamentazione della DDI, che prevede lezioni dal lunedì al venerdì per la scuola primaria e dal lunedì al sabato per la scuola secondaria;

DISPONE

Che a partire da venerdì 25/03/2022 e fino a 31/03/2022, tutte le sezioni e le classi delle Scuole dell'I.C. "A. Scopelliti" di Girifalco svolgeranno le attività didattiche a distanza secondo le seguenti modalità:

1) Scuola Primaria:

Classi prime: 10 ore x 5 giorni, dalle 09:00 alle 11:00 dal lunedì al venerdì, con una cadenza oraria di 45 minuti intervallata da 15 minuti di pausa;

Classi successive: 15 ore x 5 giorni, dalle 09:00 alle 12:00 dal lunedì al venerdì, con una cadenza oraria di 45 minuti intervallata da 15 minuti di pausa;

2) Scuola Secondaria di I grado

Tutte le classi: orario completo antimeridiano dalle ore 8:00 alle ore 13:00 (30 ore, dal lunedì al sabato, con pausa di 15 minuti fra una lezione e l'altra).

Classi strumento: tutte le attività si svolgeranno in modalità a distanza, secondo il calendario da concordare fra docenti e famiglie.

3) **Scuola dell'Infanzia:** l'attività didattica in presenza è sospesa fino a nuove disposizioni. Si raccomanda comunque la realizzazione di qualche attività a distanza, d'accordo con gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni frequentanti le sezioni della Scuola dell'Infanzia.

I link per le lezioni sincrone verranno pubblicate dai docenti su Classroom.

Per quanto riguarda **gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali**, avendo l'ordinanza richiamata in premessa la possibilità di attività di inclusione in presenza, si richiede agli esercenti la responsabilità genitoriale sui minori con bisogni educativi speciali di comunicare la volontà di usufruire di questa opportunità inviando apposita email alla casella di posta elettronica dell'IC, czic84000c@istruzione.it, entro domani, venerdì 25 p.v. alle ore 11.00, ciò al fine di predisporre i necessari adempimenti e i gruppi di lavoro. Pertanto si potrà garantire la possibilità della frequenza in presenza, per chi ne faccia richiesta, a partire da sabato 26 p.v., per la scuola secondaria di I grado e lunedì 28 p.v. per la scuola primaria.

Si allega ordinanza del Sindaco di Girifalco richiamata in oggetto.

Cordiali saluti e grazie per la collaborazione

*Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Caterina Giovanna Coda*



COMUNE DI GIRIFALCO

(Provincia di Catanzaro)

Ordinanza n. 77 del 24/03/2022

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente. Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva Covid – 19. Sospensione attività didattica in presenza nelle scuole dell'I.C. "A. Scopelliti" e dell'I.I.S.S. "E. Majorana" sino al 31/03/2022 compreso.

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 n. 6 recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n° 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTA la dichiarazione dell'OMS dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "Pandemia" in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020 n° 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n°35, "recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare gli artt. 1 e 2, comma 1";

VISTO il decreto-legge 30 maggio 2020 n° 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n°74, recante "ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020 n° 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020 n°124, recante "misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", prorogato con deliberazioni del CDM fino al 31/12/2021 sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D. L. 01 Aprile 2021, n. 44 ad oggetto: "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, ed in particolare l'art. 2. Recante disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» con il quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;

RICHIAMATI:

• l'articolo 32 della legge 833/1978, in base al quale: "Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni. La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

• l'articolo 50, comma 5, del D.lgs. 267/2000, ove è previsto che "...in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche...";

VISTA la propria ordinanza n° 70 del 15/03/2022 con la quale si è provveduto a sospendere il servizio di refezione scolastica fino al 25/03/2022;

VISTA la propria ordinanza n° 71 del 18/03/2022 con la quale, a seguito di segnalazione da parte del Dirigente Scolastico dell'I. C. "A. Scopelliti", Dott.ssa Caterina Giovanna Coda, e a successivo screening effettuato mediante test rapido da parte dell'amministrazione comunale, su alunni, docenti e personale ATA, si è provveduto alla sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 26/03/2022;

TENUTO CONTO che anche nella giornata odierna, l'amministrazione comunale, ha provveduto ad effettuare un ulteriore screening mediante tamponi rapidi aperto a tutta la cittadinanza;

DATO ATTO che dai risultati odierni si è potuto constatare un rischio concreto estremamente elevato di diffusione del virus SARS-COV-2, soprattutto fra i ragazzi;

VALUTATO, in considerazione dell'evolversi della curva epidemiologica del contagio da Covid-19 sul territorio comunale, di dover intervenire a tutela della salute pubblica con ogni iniziativa utile volta a scongiurare il rischio di ulteriori diffusioni del contagio;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

DATO ATTO che il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in quanto autorità sanitaria può emettere ordinanza di carattere contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTO l'art. 50 del T.U.E.L. 267/2000 che recita espressamente "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale";

ORDINA

Per le motivazioni riportate in premessa:

- la sospensione, a tutela della salute pubblica, delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole dell'I.C. "A. Scopelliti" e dell'Istituto di I.I.S.S. "E. Majorana", ricadenti nel territorio del Comune di Girifalco, con decorrenza dal 25 Marzo 2022 e fino al 31 Marzo 2022, salve ulteriori e diverse valutazioni in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica;
- che sia garantita la possibilità, in tutte le scuole la didattica in presenza, secondo quanto previsto dai vigenti Decreti e Ordinanze del Ministro dell'Istruzione, a tutti gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;

DEMANDA

- all'Istituzione scolastica territorialmente competente il compito di continuare a garantire il diritto allo studio degli alunni di ogni ordine e grado, presenti sul territorio, con l'attivazione

della didattica a distanza (DAD) al fine di garantire il percorso formativo degli alunni e la continuità dell'azione didattica educativa;

Inoltre, visto l'elevato numero di casi Covid - 19 presenti sul territorio comunale,

INVITA

La popolazione all'osservanza di comportamenti prudenti cercando di evitare assembramenti e l'uso dei dispositivi di protezione individuale nei luoghi chiusi.

INFORMA

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tar entro il termine di gg. 60 (sessanta), oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di gg. 120 (centoventi);

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, all'Albo Pretorio informativo del Comune e la massima diffusione.

Il presente provvedimento sarà notificato a:

- S.E. Prefetto di Catanzaro
- Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "A. Scopelliti"
- Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore "E. Majorana"
- ASP di Catanzaro
- Questura di Catanzaro
- Compagnia Carabinieri Girifalco
- Regione Calabria – Dipartimento Salute
- Comando Polizia Locale



Il sindaco
Ing. Pietrantonio Cristofaro